



# PANZERI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231**

## Storico delle Revisioni

| Rev. | Data       | Natura della modifica                                        |
|------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 00   | 18/12/2024 | Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo |

## Sommario

---

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTE GENERALE.....</b>                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO .....</b>                                                                | <b>5</b>  |
| 1.1 INTRODUZIONE .....                                                                                          | 5         |
| 1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE .....            | 6         |
| 1.3 FATTISPECIE DI REATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 .....                                                     | 6         |
| 1.4 APPARATO SANZIONATORIO .....                                                                                | 11        |
| 1.5 TENTATIVO .....                                                                                             | 14        |
| 1.6 REATI COMMESSI ALL'ESTERO .....                                                                             | 15        |
| 1.7 VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....                                   | 16        |
| 1.8 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA .....                   | 17        |
| <b>2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE .....</b>                                                               | <b>18</b> |
| 2.1 ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ .....                                                                                | 18        |
| <b>3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA .....</b>                                                           | <b>19</b> |
| 3.1 LA REALTÀ ORGANIZZATIVA DI PANZERI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. ....                                       | 19        |
| 3.2 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI PANZERI.....                                                                 | 20        |
| <b>4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE .....</b> | <b>20</b> |
| 4.1 PREMessa.....                                                                                               | 20        |
| 4.2 IL PROGETTO DI PANZERI PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO .....                                         | 21        |
| 4.3 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI.....                              | 23        |
| 4.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PANZERI.....                                          | 24        |
| <b>5 CODICE ETICO .....</b>                                                                                     | <b>26</b> |
| <b>6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 .....</b>                                            | <b>26</b> |
| 6.1 PREMessa.....                                                                                               | 26        |
| 6.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PANZERI .....                                                                   | 26        |
| 6.3 NOMINA E DISPONIBILITÀ ECONOMICA .....                                                                      | 27        |
| 6.4 REQUISITI DEI COMPONENTI .....                                                                              | 27        |
| 6.5 REGOLE DI CONDOTTA.....                                                                                     | 28        |
| 6.6 FUNZIONI E POTERI.....                                                                                      | 29        |
| 6.7 OPERATIVITÀ.....                                                                                            | 30        |

|      |                                                                                                                                                                   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.8  | OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.)                                                            | 31 |
| 6.9  | REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI .....                                                                                            | 33 |
| 6.10 | RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....                                                                                                                 | 33 |
| 6.11 | CESSAZIONE DELL'INCARICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....                                                                                                        | 34 |
| 7    | SISTEMA DI WHISTLEBLOWING (AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023) .....                                                                                                     | 35 |
| 7.1  | SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING (AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023) .....                                                                                                   | 35 |
| 7.2  | PROTEZIONE DEL SEGNALANTE .....                                                                                                                                   | 38 |
| 7.3  | SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA IL C.D. "SISTEMA WHISTLEBLOWING" .....                                                                                        | 38 |
| 8    | SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....                                                                                                                        | 39 |
| 8.1  | FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....                                                                                                                           | 39 |
| 8.2  | MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI .....                                                                                                              | 40 |
| 8.3  | MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI .....                                                                                                                          | 41 |
| 8.4  | MISURE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO .....                                                                                                              | 41 |
| 8.5  | MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI .....                                                                             | 42 |
| 8.6  | MISURE NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DI CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE VIOLAZIONI CHE SI RIVELINO INFONDATE – RINVIO ..... | 42 |
| 9    | PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....                                                                                                                         | 43 |
| 10   | ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO .....                                                                                   | 44 |

## Allegati:

---

ALLEGATO 1 – Catalogo dei reati presupposto

ALLEGATO 2 - Organigramma

ALLEGATO 3 - Codice Etico



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231**

**– PARTE GENERALE –**

## PARTE GENERALE

### 1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

---

#### 1.1 Introduzione

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, "**D.Lgs. 231/2001**" o "**Decreto**"), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e recante la disciplina della *"Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"*, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia ed, in particolare, (i) la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, (ii) la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea, sia dei singoli Stati Membri e (iii) la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre sono escluse dalla previsione normativa in esame lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della propria società.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

## 1.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D.Lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso"* (art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2001, i **"Soggetti Apicali"**);  
e/o
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001, i **"Soggetti Sottoposti"**).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo «dipendenti» dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*<sup>1</sup>.

È, altresì, opportuno ribadire che **l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa, se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001): la norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica, si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo.

## 1.3 Fattispecie di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente previsti:

- o negli artt. da 24 a 25 *duodevices* D.Lgs. 231/2001;
- o dall'art. 10 L. 146/2006 in tema di "Reati transnazionali";
- o dall'art. 12 L. 9/2013 in tema di "Frodi in agricoltura".

---

<sup>1</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, cfr. **artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001**<sup>2</sup>;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati, cfr. **art. 24 bis D.Lgs. 231/2001**<sup>3</sup>;
- delitti di criminalità organizzata, cfr. **art. 24 ter D.Lgs. 231/2001**<sup>4</sup>;
- delitti contro la fede pubblica, cfr. **art. 25 bis D.Lgs. 231/2001**<sup>5</sup>;

<sup>2</sup> L'art. 24 D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. 75/2020 il quale ha recepito la c.d. Direttiva P.I.F., vale a dire la Direttiva (UE) n. 2017/1371 "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", è rubricato "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e comprende i seguenti reati: 1) malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); 2) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); 3) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); 4) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.); 5) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); 6) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 7) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); 8) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); 9) frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

L'art. 25 D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 e comprende i seguenti reati: 1) concussione (art. 317 c.p.) che prevede ora – come soggetto attivo del reato – anche l'Incaricato di Pubblico Servizio oltre al Pubblico Ufficiale; corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 2) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); 3) circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 4) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 5) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, introdotto con la Legge 190/2012); 6) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 7) pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 8) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 9) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); 10) traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); 11) peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 c.p.); 12) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015, è stata modificata la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione con la previsione di pene sanzionatorie più rigide per i reati previsti dal Codice Penale.

<sup>3</sup> L'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dalla L. 48/2008 e successivamente modificato dal D.Lgs. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019 e comprende i seguenti reati: 1) documenti informatici (art. 491-bis c.p.); 2) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 3) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 4) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 5) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); 6) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 8) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 9) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 10) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); 11) frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); 12) violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105). Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge 238/2021 con "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020" che, in ottica di adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, ha comportato una modifica degli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001.

<sup>4</sup> L'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 e comprende i seguenti reati: 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 2) associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); 3) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 4) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 5) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); 6) tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); 7) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

<sup>5</sup> L'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dal D.Lgs. 350/2001, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 409/2001 e modificato dalla L. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016. Ricomprende i seguenti reati: 1) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 2) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); 3) alterazione di monete (art. 454 c.p.); 4) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); 5) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 6) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 7) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 8) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

- delitti contro l'industria ed il commercio, cfr. **art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001**<sup>6</sup>;
- reati societari, cfr. **25 ter D.Lgs. 231/2001**<sup>7</sup>;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, cfr. **art. 25 quater D.Lgs. 231/2001**<sup>8</sup>;

---

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 9) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 10) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

<sup>6</sup> L'art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dalla L. 99/2009 e comprende i seguenti reati: 1) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); 3) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 4) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

<sup>7</sup> L'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dal D.Lgs. 61/2002 e modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 e comprende i seguenti reati: 1) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 2) fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); 3) false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); 4) impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 5) indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); 6) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 7) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 8) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 9) omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); 10) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 12) corruzione tra privati (art. 2635 c.c., introdotto nel Decreto ad opera della Legge 6 novembre 2012, n. 190.); 13) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis); 14) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); 15) aggravi (art. 2637 c.c.); 16) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231/2001. Con la L. n. 69 del 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono stati modificati i reati p. e p. dagli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori delle società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità.

Con riferimento all'art. 2621 così come modificato, le SS.UU. hanno statuito che *«sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'ammissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre l'errore i destinatari delle comunicazioni»*, pertanto dando una interpretazione estensiva rispetto alla lettera della legge consentendo una applicazione più ampia del precetto normativo.

Il D.Lgs. 38/2017 ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) e ha introdotto l'art. 2635-bis rubricato "istigazione alla corruzione tra privati". È stata inoltre introdotta la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per chi venga condannato per la commissione degli art. 2635 e 2635 bis c.c. (art. 2635-ter c.c.). Infine, l'art. 6 del menzionato decreto prevede modifiche anche all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 che andrà a comprendere oltre l'art. 2635 c.c. anche l'art. 2635-bis c.c.

<sup>8</sup> L'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto dalla L. 7/2003 e si tratta dei reati di: 1) associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 2) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); 3) circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.); 4) assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); 5) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); 6) organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1); 7) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); 8) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.); 9) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); 10) condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); 11) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 12) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); 13) atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); 14) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); 15) sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); 16) istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); 17) cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); 18) cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); 19) banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); 20) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); 21) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1); 22) danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976, art. 2); sanzioni (L. 422/1989, art. 3); 23) pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979, art. 5); 24) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

- delitti contro la personalità individuale, cfr. **art. 25 quater.1 e art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001**<sup>9</sup>;
- delitti di abuso di mercato, cfr. **art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001**)<sup>10</sup>;
- delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cfr. **art. 25 septies D.Lgs. 231/2001**<sup>11</sup>;
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, cfr. **art. 25 octies D.Lgs. 231/2001**<sup>12</sup>;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, cfr. **art. 25 octies-1 D.Lgs. 231/2001**)<sup>13</sup>;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, cfr. **art. 25 novies D.Lgs. 231/2001**<sup>14</sup>;

<sup>9</sup> L'art. 25 quater 1 è stato aggiunto dalla L. 7/2006 e si tratta del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

L'art. 25 quinquies è stato aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016 e comprende i reati di: 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 2) prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 3) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 4) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); 5) pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); 7) tratta di persone (art. 601 c.p.); 8) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); 10) adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge 238/2021 con "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020" che, ai fini dell'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha modificato gli artt. 600-quater e 609-undecies c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001.

<sup>10</sup> L'art. 25 sexies è stato aggiunto dalla L. 62/2005 e si tratta dei reati di: manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998); abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998).

<sup>11</sup> La Legge n. 123 dell'agosto 2007, con le modifiche indicate nell'art. 300 D.Lgs. 81/2008, ha introdotto, fra i reati compresi nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-septies l'omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, conseguenti anche alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza e salute sul lavoro. L'art. 30 D.Lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato attuando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico - strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

<sup>12</sup> L'art. 25 octies è stato aggiunto dal D.Lgs. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2021. L'articolo comprende i reati di: 1) ricettazione (art. 648 c.p.); 2) riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 3) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 4) autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

<sup>13</sup> L'art. 25 octies 1 è stato aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e comprende i seguenti reati: 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); 3) frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.); 4) trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.).

<sup>14</sup> L'art. 25 novies è stato aggiunto dalla L. 99/2009 e comprende i seguenti reati: 1) messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis); 2) reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3); 3) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere

- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, cfr. **art. 25 decies D.Lgs. 231/2001**<sup>15</sup>;
- reati ambientali, cfr. **art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001**<sup>16</sup>;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, cfr. **art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001**<sup>17</sup>;
- delitto di razzismo e xenofobia, cfr. **art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001**<sup>18</sup>;
- delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, cfr. **art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001**<sup>19</sup>;
- reati tributari, cfr. **art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001**<sup>20</sup>;

o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 comma 1); 4) riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2); 5) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941); 6) mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941); 7) fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

<sup>15</sup> L'art. 25-decies è stato inserito dalla Legge 116/2009 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

<sup>16</sup> Il Decreto Legislativo 121/2011 "Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha introdotto, fra i reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-undecies i reati in materia ambientale (per comodità espositiva sono riassumibili nelle seguenti categorie: scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, analisi rifiuti, emissioni in atmosfera, impiego sostanze lesive per l'ozono, inquinamento provocato dalle navi, commercio di specie protette animali e vegetali, danneggiamento habitat).

Il D.Lgs. 121/2011 integra quindi, attraverso l'introduzione dell'art. 25-undecies, i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

La Legge 68/2015 ha integrato l'art. 25-undecies, introducendo ulteriori reati presupposto in materia ambientale, i cosiddetti ecoreati: 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), 452-quater c.p. (Disastro ambientale); 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente), 452-octies c.p. (circostanze aggravanti), 452-sexies (traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività).

<sup>17</sup> L'art. 25 duodecies è stato aggiunto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017, si tratta dei reati di: 1) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. 286/1998); 2) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

<sup>18</sup> L'art. 25 terdecies è stato aggiunto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018 e comprende il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

<sup>19</sup> L'art. 25 quaterdecies è stato aggiunto dalla L. 39/2019 e comprende i seguenti reati: 1) frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989); 2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

<sup>20</sup> L'art 25 quinquiesdecies è stato aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 e comprende i reati di: 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); 3) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); 4) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); 5) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000); 6) dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); 7) omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); 8) indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

- delitto di contrabbando, cfr. **art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001**<sup>21</sup>;
- delitti contro il patrimonio culturale, cfr. **art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001**<sup>22</sup>;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, cfr. **art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001**<sup>23</sup>;
- reati transnazionali, **art. 10 L. 146/2006**<sup>24</sup>;
- frodi in agricoltura, **art. 12 L. 9/2013**<sup>25</sup>.

Per il dettaglio dei reati presupposto espressamente previsti dal Decreto, la cui commissione può determinare una responsabilità dell'ente, si rinvia al Catalogo in allegato (**ALLEGATO 1**).

## 1.4 Apparato sanzionatorio

In conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto summenzionati, sono previste dagli artt. 9 - 23 D.Lgs. n. 231/2001, a carico dell'ente, le seguenti sanzioni:

---

<sup>21</sup> L'art. 25 sexiesdecies è stato aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 e si tratta dei seguenti reati: 1) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973); 2) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973); 3) contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973); 4) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973); 5) contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973); 6) contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973); 7) contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973); 8) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973); 9) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973); 10) contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973); 11) contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973); 12) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973); 13) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973); 14) altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973); 15) circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/1973).

<sup>22</sup> L'art. 25 septiesdecies è stato aggiunto dalla L. 22/2022 e comprende i seguenti reati: 1) furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); 2) appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); 3) ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); 4) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); 5) violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); 6) importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); 7) uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); 8) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); 9) contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

<sup>23</sup> L'art. 25 duodevicies è stato aggiunto dalla L. 22/2022 e comprende i seguenti reati: 1) riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); 2) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/2006 si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di stato mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

<sup>25</sup> L'art. 12 della L. 9/2013 ha esteso - per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva - l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle seguenti fattispecie di reato: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

- **sanzione amministrativa pecuniaria;**
- **sanzioni interdittive;**
- **confisca del prezzo o del profitto del reato;**
- **pubblicazione della sentenza.**

**a) La sanzione amministrativa pecuniaria** si applica sempre in caso di illecito amministrativo dipendente da reato ed è determinata dal Giudice penale attraverso un sistema basato su "quote", previste in numero non inferiore a cento (nel minimo) e non superiore a mille (nel massimo)<sup>26</sup>.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di valutazione, al fine di raggiungere un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote tenendo conto: i) della gravità del fatto; ii) del grado di responsabilità dell'Ente; iii) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina il valore di ciascuna quota, da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00. Tale importo è fissato *"sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"* (artt. 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

**b) Le sanzioni interdittive:** hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste dalla normativa, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 13 del Decreto<sup>27</sup>.

In particolare, le sanzioni interdittive si distinguono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

---

<sup>26</sup> L'importo di ciascuna quota è variabile e può essere determinato tra il valore di euro 258,00 e quello di euro 1.549,00. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina: i) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ii) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

<sup>27</sup> Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 231/2001 le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando – in tale ultimo caso – la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

- o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- o divieto di pubblicizzare beni o servizi<sup>28</sup>.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva da irrogare, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare – congiuntamente – più sanzioni interdittive di tipo diverso (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

Si segnala, inoltre, che in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva è possibile che venga disposta la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario nominato dal Giudice, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 231/2001<sup>29</sup>.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare (art. 45 D.Lgs. 231/2001), quando: a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato; b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

---

<sup>28</sup> Le sole sanzioni (i) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e (iii) del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. A tale proposito, l'art. 16 D.Lgs. 231/2001, prevede, "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

<sup>29</sup> Si veda l'art. 15 D.Lgs. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'art. 17, D.Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *"l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";*
- *"l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- *"l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".*

In materia di reati ambientali, le sanzioni interdittive sono applicate nei termini e nei modi specifici indicati nel Decreto 121/2011 che li ha introdotti.

**c) La confisca** (anche per equivalente) **del prezzo** (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) **o del profitto del reato** (utilità economica immediata ricavata) è una sanzione obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto);

**e) La pubblicazione della sentenza** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. Si tratta di una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

## 1.5 Tentativo

Nei casi in cui i delitti sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26, D.Lgs. 231/2001).

Non insorge alcuna responsabilità in capo all'ente qualora, lo stesso impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001). In tal caso, l'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

## 1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero<sup>30</sup>.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la Legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>31</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

---

<sup>30</sup> L'art. 4 D.Lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

<sup>31</sup> Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

## 1.7 Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto caratteristico del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

In **caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale**, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel **caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un apicale**, la società risponderà se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta, mentre sarà esente da responsabilità ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 231/2001 nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **1.8 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria**

L'art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001 prevede che: *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Nella predisposizione, nonché aggiornamento del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate<sup>32</sup>.

In particolare, le Linee Guida elaborate da Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare, nella costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi:

- individuazione delle attività cd. sensibili, ossia quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati e dei relativi rischi;
- analisi del sistema di controllo esistente prima dell'adozione/aggiornamento del Modello Organizzativo;
- valutazione dei rischi residui, non coperti dai presidi di controllo preventivi;
- previsione di specifici protocolli diretti a prevenire i reati, al fine di adeguare il sistema di controllo preventivo.

È opportuno, tuttavia, far presente che l'eventuale non conformità a punti specifici delle Linee Guida di riferimento non inficia, di per sé, la validità del Modello adottato dalla Società. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società cui si riferisce, può

---

<sup>32</sup> Da ultimo, Linee Guida aggiornate da Confindustria nel mese di giugno 2021.

discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per rispondere maggiormente alle esigenze di prevenzione proprie del Decreto.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo ai reati in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, il Modello è stato definito conformemente all'art. 30 D.Lgs. 81/2008 e alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento al documento della Commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all'art. 6 D.Lgs. 81/08 (documento del 20 Aprile 2011) e al Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014, relativo alle Procedure semplificate per l'adozione dei Modelli di Organizzazione e Gestione nelle piccole e medie imprese.

## 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

---

### 2.1 Attività della Società

Panzeri Impianti e Costruzioni S.r.l. (di seguito anche "Panzeri" o "Società"), come da previsione statutaria, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- la costruzione, la fornitura, la manutenzione e l'installazione, con attività di supporto ed assistenza alla progettazione, di impianti idraulici, di gas in genere, e tecnologici in particolare, elettrici e di trattamento dell'aria, antincendio, civili, industriali e ospedalieri e simili,
- l'assunzione di rappresentanze di materiali e prodotti nei settori sopra indicate;
- l'acquisto, l'alienazione in generale, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione, in proprio o per conto terzi o con appalto a terzi, di beni mobile e di natura connessa;
- la gestione e l'amministrazione di beni immobili di proprietà sociale. La conduzione e la sub-conduzione, la locazione e la sub-locazione (esclusa l'attività di leasing) di beni immobili.

Ogni attività accessoria, ausiliaria, sussidiaria e strumentale, utile alla realizzazione delle predetta attività.

La Società potrà acquistare e/o acquisire in locazione anche finanziaria, beni immobili destinati alle attività di cui ai precedenti punti ed in via del tutto occasionale beni immobili a titolo di investimento.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società o enti a mero scopo di investimento e non di collocamento e nel rispetto della vigente legislazione speciale in materia.

La Società potrà prestare fidejussioni o altre garanzie equivalenti, solo in via occasionale e limitatamente ad operazioni inerenti l'oggetto sociale.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, economiche, finanziarie, bancarie, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli iscritti in albi professionali, nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/93 e

quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2.1.1991 n. 1, come modificato dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

La Società, inoltre, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, economiche e finanziarie, bancarie, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

### 3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA

---

#### 3.1 La realtà organizzativa di Panzeri Impianti e Costruzioni S.r.l.

Il modello di corporate governance di Panzeri è un sistema cosiddetto "tradizionale" che prevede un Amministratore Unico e un Socio Unico.

Il **Socio Unico** è CRS Impianti e Costruzioni S.p.A. che detiene il 100% delle quote societarie.

L'**Amministratore Unico** è l'organo monocratico che ha il compito di dirigere, gestire e amministrare la società e di rappresentarla nei confronti dei terzi.

La Società è, inoltre, dotata di un **Procuratore**, il quale è munito dei poteri indicati nella visura societaria.

Il **Datore di Lavoro** è individuato coerentemente con le funzioni svolte all'interno della Società. A tale soggetto è conferito l'incarico di eseguire tutte le funzioni e i connessi adempimenti necessari a garantire che l'attività della Società si svolga nel più rigoroso rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche. La Società ha individuato quale "Delegato per la Sicurezza" un consulente esterno a cui è stata conferita apposita procura con piena autonomia di gestione e di spesa, necessaria all'espletamento delle deleghe attribuite in materia.

Al fine di gestire le prescrizioni previste in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, sono istituite le seguenti funzioni:

- ❖ Delegato per la Sicurezza;
- ❖ Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP);
- ❖ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- ❖ Medico Competente;
- ❖ Dirigenti per la Sicurezza;
- ❖ Preposti;
- ❖ Addetti al primo soccorso;
- ❖ Addetti alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze;
- ❖ RLS.

### 3.2 Gli strumenti di governance di Panzeri

I principali strumenti di **governance** di cui la Società si è dotata, possono essere così riassunti:

- lo Statuto di Panzeri che, oltre a descrivere l'attività svolta dall'ente, contempla diverse previsioni relative al governo societario;
- il sistema delle procure attribuite con atto di nomina dall'Amministratore Unico;
- l'organigramma e le procedure aziendali che descrivono sinteticamente le funzioni, i compiti ed i rapporti gerarchici esistenti nell'ambito della Società;
- l'individuazione della figura datoriale con tutti i più ampi poteri e con ampia autonomia finanziaria;
- l'adozione di sistemi gestionali;
- tutta la documentazione aziendale relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

L'insieme degli strumenti di governance adottati dalla Società (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/2001).

## 4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

---

### 4.1 Premessa

La decisione dell'Amministratore Unico di adottare e costantemente aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, clienti, fornitori) oltre che della collettività.

In particolare, l'adozione e la diffusione di un Modello Organizzativo costantemente aggiornato mirano, da un lato, a determinare una consapevolezza nel potenziale autore del reato di realizzare un illecito la cui commissione è fermamente condannata da parte della Società e contraria agli interessi della stessa, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire e reagire tempestivamente allo scopo di impedire la commissione del reato o la realizzazione dell'evento.

La Società ha, quindi, inteso avviare un'attività (di seguito, "Progetto") di predisposizione del Modello per la prevenzione dei reati al fine di conformarsi a quanto previsto dalle *best practices*, dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza esistente in materia.

L'adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo. La Società ha, comunque, ritenuto tale adozione conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di reati che comportino la responsabilità amministrativa della Società, da parte di soggetti apicali e di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi;
- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (collaboratori esterni, agenti, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare nel potenziale autore del reato piena consapevolezza di commettere un illecito fortemente condannato e contrario agli interessi della Società anche quando questa, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio.

#### 4.2 Il Progetto di Panzeri per la definizione del proprio Modello

La metodologia scelta per la definizione del Modello della Società, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati anche tenendo in considerazione quanto previsto dalle linee guida applicabili.

Il Progetto è stato articolato nelle fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue:

| Fasi                   | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risk Assessment</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fase 1</b>          | Incontro preliminare con la Società al fine di avviare il progetto; identificazione dei Key Officers da intervistare, ossia dei soggetti aziendali che svolgono i ruoli chiave nello svolgimento dell'attività in base a funzioni e responsabilità; raccolta ed analisi della documentazione rilevante; realizzazione delle interviste con i Key Officers precedentemente |

| Fasi   | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>individuati; rilevazione delle attività sensibili e relativa valutazione in merito al potenziale rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.</p> <p>In particolare per i reati attinenti agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro sono considerati i processi e gli obblighi indicati all'art. 30 D.Lgs. 81/2008. La fase di risk assessment relativa alla salute e sicurezza sul lavoro si sviluppa con il supporto del documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fase 2 | <p><b>Gap Analysis/Definizione dei protocolli di controllo</b></p> <p>Analisi delle attività sensibili rilevate e dell'ambiente di controllo con riferimento ad un Modello "a tendere", ossia conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001; predisposizione della Gap Analysis (sintesi delle differenze tra protocolli di controllo esistenti e Modello a tendere; individuazione delle proposte di adeguamento e delle azioni di miglioramento).</p> <p>Il documento di Gap Analysis è finalizzato a rilevare gli standard di controllo che devono essere necessariamente rispettati per consentire alla Società di instaurare un'organizzazione volta ad evitare la commissione di reati. Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi operative:</b> esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;</li> <li>• <b>Tracciabilità e verificabilità ex post</b> delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate;</li> <li>• <b>Regolamentazione</b> del processo e <b>segregazione dei compiti:</b> identificazione delle attività poste in essere dalle varie funzioni e ripartizione delle stesse tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo. Tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un processo sensibile di più soggetti allo scopo di garantire indipendenza ed obiettività delle attività;</li> <li>• <b>Esistenza di un sistema di deleghe/procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate:</b> esistenza di deleghe formalizzate e relativi poteri di spesa coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, nello svolgimento delle</li> </ul> |

| Fasi          | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, definendole in modo specifico per la tutela della Salute e della Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché per la tutela ambientale attraverso un'articolazione delle funzioni che assicurino competenze tecniche di verifica, gestione e controllo del rischio.</p> <p>In particolare relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro e aspetti ambientali i criteri di gestione sono definiti in funzione degli standard/norme di riferimento.</p> |
| <b>Fase 3</b> | <p><b>Definizione del Modello 231 e attività successive</b></p> <p>Predisposizione della bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; condivisione della bozza predisposta con i ruoli intervistati e con l'Amministratore Unico della Società; approvazione del Modello Organizzativo da parte dell'Amministratore Unico della Società; a seguito dell'approvazione, diffusione del Modello e attività di formazione sui principi cardine del D.Lgs. 231/2001.</p>                                  |

#### 4.3 Valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati

Con riferimento alla Fase 1, la valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati è stata effettuata secondo la tabella che segue considerando congiuntamente:

- **incidenza attività:** valutazione della frequenza e/o della rilevanza economica dell'attività;
- **rischio astratto di reato:** valutazione circa la possibilità in astratto di condotte illecite nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

| Valutazione del rischio totale dell'attività |                        |       |       |
|----------------------------------------------|------------------------|-------|-------|
| Incidenza attività                           |                        |       |       |
| Bassa                                        | Medio                  | Basso | Basso |
| Media                                        | Medio                  | Medio | Basso |
| Alta                                         | Alto                   | Alto  | Medio |
|                                              | Alto                   | Medio | Basso |
|                                              | Rischio astratto reato |       |       |

La valutazione del livello di rischio residuo di commissione di reati è stata effettuata secondo la tabella che segue, considerando il rischio totale dell'attività calcolato secondo quanto sopra e il livello degli standard di controllo esistenti.

| Valutazione del rischio residuo dell'attività |                       |       |       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Rischio                                       |                       |       |       |
| Basso                                         | Basso                 | Basso | Medio |
| Medio                                         | Basso                 | Medio | Alto  |
| Alto                                          | Medio                 | Alto  | Alto  |
|                                               | Alto                  | Medio | Basso |
|                                               | Livello di compliance |       |       |

Al termine del progetto di redazione del Modello sono state individuate le attività di miglioramento necessarie per portare il livello di compliance a livello "alto" per ogni attività sensibile e, quindi, mitigare al massimo il rischio di commissione di reati.

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. La soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

#### 4.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Panzeri

La predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della Società ha comportato un'attività di adeguamento dei protocolli preesistenti ai principi di controllo introdotti con il D.Lgs. 231/2001 al fine di rendere il Modello stesso idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, Panzeri ha predisposto un Modello che tiene conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di *governance* ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi già esistenti prima dell'aggiornamento del presente Modello.

Tale Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: *i)* incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e *ii)*

regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello, così come approvato con determina dell'Amministratore Unico della Società, comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza cui sono attribuiti compiti e poteri adeguati alle funzioni previste dal Modello;
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza stesso;
- sistema di segnalazione di irregolarità e violazioni (c.d. Sistema di Whistleblowing);
- sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
- piano di comunicazione e formazione sui principi del D.Lgs. 231/2001 del personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- definizione di criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- sistema formalizzato di deleghe e poteri.

Costituiscono parte integrante del Modello:

- (i) la **parte generale** contenente: il quadro normativo di riferimento; la realtà aziendale, il sistema di *governance* e assetto organizzativo di Panzeri; la metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *gap analysis*; l'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di Panzeri, con indicazione specifica di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano; la funzione del sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio; il piano di formazione e informazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello; i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.
- (ii) la **parte speciale** contenente le attività sensibili e relativi *standard* e protocolli specifici di controllo.
- (iii) il **Codice Etico** (cfr. par. successivo).

## 5 CODICE ETICO

---

Il Codice Etico della Società, approvato con determina dell'Amministratore Unico, è reso noto a tutto il personale ed esprime i principi etici che Panzeri riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 – anche alla luce del ruolo sociale che l'ente stesso riveste – e rimanda espressamente al Modello come strumento e chiave interpretativa per operare nel rispetto delle procedure adottate dalla Società e delle normative vigenti.

Il Codice Etico deve, quindi, essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

## 6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

---

### 6.1 Premessa

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare su attuazione e osservanza del Modello, nonché di promuoverne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla società.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

### 6.2 L'Organismo di Vigilanza di Panzeri

**Panzeri ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.") in un organismo collegiale con la partecipazione di almeno due membri.**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001 ed alla luce delle indicazioni di Confindustria, Panzeri ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

### 6.3 Nomina e disponibilità economica

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a tre anni, ed è rieleggibile. Lo stesso cessa per decorrenza del termine di incarico, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a che non intervenga la nomina del nuovo O.d.V.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Amministratore Unico.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico pone a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e su richiesta dello stesso un budget annuale, affinché l'O.d.V. possa svolgere in autonomia anche quelle verifiche che, per la specificità delle competenze richieste, non possono essere effettuate direttamente. Qualora il *budget* assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell'O.d.V. di utilizzare altre risorse che – all'occorrenza – verranno messe a disposizione dalla Società.

### 6.4 Requisiti dei Componenti

I requisiti di connotazione dei componenti dell'O.d.V. possono essere sintetizzati come segue<sup>33</sup>:

- i. **autonomia e l'indipendenza:** è necessario *"evitare che all'Organismo di Vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante. Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice. Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice"*.
- ii. **professionalità:** è necessario *"nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione"*.

---

<sup>33</sup> Le parti di seguito indicate sono riprese dalle Linee Guida aggiornate da Confindustria nel mese di giugno 2021.

*e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. È opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche".*

- iii. **onorabilità:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedono i requisiti di onorabilità, assenza di conflitto d'interessi, assenza di relazioni di parentela e/o di affari, pertanto, non possono essere nominati componenti dell'O.d.V.:
- a) i soggetti che svolgano attività aziendali di carattere gestionale ed operativo e che costituiscono oggetto dell'attività di controllo;
  - b) coloro che siano legati alla Società da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita o che ne possano compromettere l'indipendenza;
  - c) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado con l'Amministratore Unico della Società;
  - d) tutti coloro che direttamente e/o indirettamente versino in conflitto con gli interessi della Società.
- Inoltre, la carica di membro dell'O.d.V. non può essere ricoperta da coloro che:
- si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
  - siano stati condannati per uno dei reati c.d. presupposto, con sentenza anche non passata in giudicato o di patteggiamento.
- iv. **tracciabilità:** l'O.d.V. è tenuto a curare la conservazione e la tracciabilità della documentazione inerente le attività svolte, anche al fine di poter comprovare la continuità delle attività di vigilanza.
- v. **riservatezza:** l'O.d.V. è tenuto al più stretto riserbo e tutela del segreto professionale circa le informazioni e notizie ricevute nell'espletamento dell'attività; in ogni caso, ogni informazione in possesso dell'O.d.V. viene trattata in conformità alle previsioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del GDPR Regolamento UE 2016/679, nonché in generale della normativa in materia di privacy.
- vi. **obiettività/integrità:** i requisiti di autonomia e indipendenza, unitamente alla professionalità, garantiscono che l'Organismo conduca le proprie attività con imparzialità e realismo, ovvero in assenza di pregiudizi e interessi personali.
- vii. **tutela:** l'O.d.V. ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i c.d. "whistleblowers" da ogni forma di penalizzazione, ritorsione o discriminazione.
- viii. **correttezza:** i componenti dell'O.d.V. si astengono dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

## 6.5 Regole di Condotta

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere improntata alle seguenti regole di condotta:

- continuità di azione: le attività dell'O.d.V. sono svolte in modo continuativo, ancorchè periodico, e senza interruzione, indipendentemente dalla variazione della composizione dell'Organismo;
- integrità: i componenti dell'O.d.V. devono operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità;
- obiettività: i componenti dell'O.d.V. non partecipano ad alcuna attività che possa pregiudicare l'imparzialità della loro valutazione e, in caso contrario, si astengono dalle relative valutazioni e delibere nell'ambito delle attività dell'Organismo di Vigilanza. Devono riportare tutti i fatti significativi di cui siano venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate;
- riservatezza: i membri dell'O.d.V. devono esercitare tutte le opportune cautele nell'uso e nella protezione delle informazioni acquisite. Non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge o che possano arrecare danno agli obiettivi della Società.

## 6.6 Funzioni e Poteri

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione della Società, fermo restando che l'Amministratore Unico è in ogni caso chiamato a vigilare sull'adeguatezza del suo operato, in quanto lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'O.d.V. ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

La funzione dell'O.d.V. consiste nel:

- **vigilare sul funzionamento e sull'effettività** del Modello, ossia verifica la coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;
- **verificare l'adeguatezza** del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire in linea di massima i comportamenti non dovuti;
- **analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti** di solidarietà e funzionalità del Modello;
- **curare l'aggiornamento** del Modello qualora si rende necessario effettuare correzioni o adeguamenti: questo specifico compito comporta sia l'onere di presentare proposte di adeguamento del Modello all'organo dirigente sia la successiva verifica dell'attuazione dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Nell'ambito della funzione sopra indicata rientrano fra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

- attivare un piano di verifica volto ad accertare la concreta attuazione del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari;
- monitorare la necessità di un aggiornamento della mappatura dei rischi e del Modello stesso in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001, dandone informazione all'Amministratore Unico;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- eseguire periodicamente verifiche e indagini interne mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di rischio, nonché in relazione a presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V.;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa: a) all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative, b) scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, c) eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

## 6.7 Operatività

Per lo svolgimento dei compiti sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza:

- deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001. A tale fine, l'organo amministrativo deve consentire all'O.d.V. di accedere a tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e di contattare senza limitazioni all'interno dell'ente le persone dalle quali ritenga necessario acquisire informazioni;

- può avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possono essere interessati o comunque coinvolti nelle attività di controllo;
- può conferire specifici incarichi di consulenza a professionisti anche esterni alla Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza individuano il programma, le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività loro attribuite.

L'operatività dell'Organismo di Vigilanza, con maggiori informazioni di dettaglio, è indicata all'interno del Regolamento adottato dall'Organismo stesso.

## **6.8 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (flussi informativi verso l'O.d.V.)**

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Tutti i soggetti che fanno riferimento all'attività svolta dall'ente dovranno, quindi, garantire la massima cooperazione trasmettendo all'O.d.V. ogni informazione utile per l'espletamento delle funzioni che gli sono proprie.

A tal fine, la Società ha istituito l'indirizzo email dedicato:

[odv231@crs-panzeri.it](mailto:odv231@crs-panzeri.it)

I flussi informativi verso l'O.d.V. possono essere distinti in:

- flussi informativi "attivati al verificarsi di particolari eventi": hanno ad oggetto le segnalazioni di violazioni sospette o accertate delle prescrizioni contenute nel Modello, ovvero più in generale, segnalazioni di commissione sospetta o accertata di reati presupposto;
- flussi informativi "predefiniti": hanno ad oggetto le informazioni provenienti dalle figure aziendali deputate a gestire le attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- eventuali modifiche all'assetto interno o alla struttura organizzativa della Società;
- eventuali modifiche alla variazione delle aree di attività dell'impresa;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od organi societari;
- esiti delle attività di controllo periodico (rapporti, monitoraggi, consuntivi, etc.);
- notizie relative alla effettiva attuazione del Modello Organizzativo e, in generale, del rispetto delle regole interne con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (es. indagini di igiene industriale dalle quali possano scaturire malattie professionali, indagini di sicurezza che evidenzino difformità dalle quali possano scaturire infortuni, visura camerale completa, organigramma della sicurezza, infortuni e durata complessiva di ogni singolo evento che ha causato l'assenza dal lavoro, medicazioni avvenute nell'ultimo anno, incidenti / eventi significativi che possono potenzialmente causare lesioni gravi, denunce di malattie professionali e loro tipologia, verbale ex art. 35 D.Lgs. 81/08 e relativi allegati, sopralluoghi, procedimenti amministrativi e sanzioni in materia Salute, Sicurezza e Ambiente da parte degli enti di controllo, sanzioni interne in tema salute, sicurezza, e ambiente (ultimo periodo trascorso) e analisi delle cause afferenti alle stesse, copia registro infortuni (ultimo periodo trascorso), nonché statistica degli infortuni (semestralmente) e risultati del monitoraggio analitico in campo ambientale, stato aggiornamento del DVR, variazioni effettuate e loro motivazione, pianificazione ed esecuzione dell'indagine sulla sicurezza delle attrezzature, impianti in genere ed indagini ambientali, incidenti, eventi significativi che possono essere causa di contestazione di un reato presupposto ambientale, nonché i risultati del monitoraggio che evidenziano il potenziale verificarsi della fattispecie di reato presupposto, relazioni periodiche dei Dirigenti delegate (qualora nominate), prodotte al Datore di Lavoro);
- reportistica periodica sulle tematiche ambientali (es. audit in materia ambientale, analisi ambientali).

Ulteriori informazioni che dovranno essere trasmesse sul canale all'O.d.V. sono indicate nei protocolli di controllo della parte speciale del presente Modello. Rimane ferma la facoltà dell'O.d.V. di richiedere ulteriori informazioni utili per l'espletamento dell'incarico.

Costituisce violazione del Modello la mancata ricezione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

## 6.9 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

Premesso che la responsabilità di adottare e di implementare il Modello permane in capo all'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia e osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di relazionare:

- immediatamente all'Amministratore Unico al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati,
- con cadenza annuale all'Amministratore Unico.

Nell'ambito del *reporting* annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione del sistema di controlli (es. adozione di procedure);
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti del Modello Organizzativo;
- eventuali effettività del sistema disciplinare nel garantire l'osservanza dei protocolli di controllo previsti e richiamati nel Modello;
- funzionalità del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

L'O.d.V. potrà richiedere di essere convocato dall'Amministratore Unico per riferire con riferimento al Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con gli Organi Societari, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati. L'O.d.V. cura l'archiviazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al presente paragrafo.

## 6.10 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni trasmesse da e verso l'Organismo di Vigilanza previste nel Modello Organizzativo, ad eccezione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo le istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento.

In ogni caso, i componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio documentale avvenga correttamente ai nuovi componenti.

## 6.11 Cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza

Le cause di cessazione dei membri dell'O.d.V. sono:

- scadenza dell'incarico;
- revoca/decadenza;
- rinuncia;
- decesso.

Scadenza dell'incarico: l'O.d.V. rimane in carica fino alla naturale scadenza prevista nell'atto di nomina (es. tre esercizi), salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata.

Revoca e decadenza: la revoca dell'O.d.V. e di ogni suo membro compete solo agli amministratori.

Le cause di decadenza si verificano quando un membro perde uno dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità.

In particolare, costituiscono cause di decadenza/ineleggibilità:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'O.d.V. di funzioni e responsabilità, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia e di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'O.d.V.;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. cancellazione dall'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);
- un grave inadempimento dei propri doveri;
- una sentenza di condanna di primo grado dell'Ente ai sensi del decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento; ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. D) del decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva a carico anche di uno solo dei componenti dell'O.d.V. per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico anche di uno solo dei componenti dell'O.d.V., ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Rinuncia: il componente dell'O.d.V. è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico, ad esempio mediante dimissioni volontarie.

È opportuno che la rinuncia sia redatta in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali, sia motivata e avvenga con un congruo preavviso in modo da non arrecare danno all'ente.

La comunicazione deve essere indirizzata con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione all'organo amministrativo anche, ad esempio, attraverso la conferma da parte dei destinatari.

Per maggiori dettagli si rinvia al Regolamento adottato dall'Organismo di Vigilanza.

## 7 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING (AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023)

---

### 7.1 Segnalazioni Whistleblowing (ai sensi del D.Lgs. 24/2023)

La Società, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di segnalazione di irregolarità e violazioni (c.d. **Sistema di Whistleblowing**).

Tale sistema risulta adeguato alle modifiche normative intervenute con il D.Lgs. 24/2023, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

In particolare, Panzeri rientra nell'ambito di applicazione soggettivo del D.Lgs. 24/2023 in quanto soggetto del settore privato che ha adottato il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 2, comma 1, lett. q, numero 3 D.Lgs. 24/2023).

Costituiscono violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) D.Lgs. 24/2023:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nelle tipologie di segnalazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numeri 3), 4), 5), 6);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nell'art. 2, comma 1, numeri 3), 4), 5) D.Lgs. 24/2023.

Le violazioni di cui sopra devono essere segnalate mediante i seguenti canali, individuati in via residuale e graduale tra loro secondo quanto di seguito meglio descritto:

1. canali di segnalazione interni attivati da Panzeri,
2. canale di segnalazione esterno attivato dall'ANAC,
3. divulgazione pubblica.

In prima istanza, le violazioni sopra descritte dovranno essere segnalate utilizzando i seguenti **canali di segnalazione interni** alternativi:

Canale di segnalazione informatico:  
<https://crsimpianti.whistlelink.com/>

Posta raccomandata A/R indirizzata alla c.a.  
del Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing,  
c/o CRS Impianti e Costruzioni S.p.A., Via  
Maestri del Lavoro n. 33, 24020, Gorle (BG)

che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione (art. 4 D.Lgs. 24/2023).

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'Avv. Ermanno Cassinelli, soggetto esterno autonomo specificamente formato.

Le informazioni relative ai canali di segnalazione sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate nel sito internet della Società (art. 5, lett. e), D.Lgs. 24/2023).

In secondo luogo, soltanto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 24/2023 e cioè:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

la persona segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna mediante il seguente canale di segnalazione esterno attivato dall'ANAC:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Infine, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano esser occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa; la persona segnalante potrà effettuare una **divulgazione pubblica**.

Si ricorda l'importanza di coinvolgere l'O.d.V. nel processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing, anche laddove quest'ultimo non fosse incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni. In particolare, l'O.d.V. dovrà ricevere:

- i) immediata comunicazione su segnalazioni rilevanti in termini 231, affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- ii) un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

## 7.2 Protezione del segnalante

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione devono garantire la riservatezza persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 24/2023 nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante: tali forme di ritorsione sono nulle ai sensi dell'art. 19, comma 3 D.Lgs. 24/2023. Gli enti e le persone che hanno subito una forma di ritorsione possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito: l'ANAC dovrà informare immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Sul sito dell'ANAC è pubblico l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza su:

- modalità di segnalazione,
- protezione dalle ritorsioni,
- diritti della persona coinvolta,
- modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## 7.3 Sanzioni nei confronti di chi viola il c.d. “Sistema Whistleblowing”

Nel caso in cui non venga rispettata la normativa in parola, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. 24/2023:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o che si e' tentato di ostacolarla o che e' stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 D.Lgs. 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non e' conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonche' quando accerta che non e' stata svolta l'attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile.

Inoltre, la Società può applicare le sanzioni disciplinari analizzate nei successivi paragrafi del capitolo 8, ai rispettivi autori della violazione del c.d. "Sistema di Whistleblowing" e, in particolare, in caso di :

- violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante;
- violazione del divieto di atti ritorsivi o discriminatori;
- segnalazioni di violazioni che risultino prive di fondamento ed effettuate con dolo o colpa grave;
- accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

## 8 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

---

### 8.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello e del Codice Etico (che si ricorda essere sua parte integrante), nonché delle disposizioni normative contenute nell'art. 21, comma 1, D.Lgs. 24/2023, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

## **8.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Panzeri costituisce sempre illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Panzeri in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento individuale.

Il sistema disciplinare delineato si applica anche nel caso in cui venga violata la normativa in materia whistleblowing, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 24/2023, per i soggetti del settore privato di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), numero 3) D.Lgs. 24/2023.

Per quanto concerne le condotte richieste dal Modello, si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce grave infrazione:

- l'inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la mancata partecipazione alle iniziative di formazione promosse dalla Società;
- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine

alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

### **8.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

Quando la violazione delle disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea – compreso il licenziamento – in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia prevista dalla contrattazione collettiva.

Quale sanzione specifica, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello.

### **8.4 Misure nei confronti dell'Amministratore Unico**

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dell'Amministratore Unico, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto la Direzione di Panzeri. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione del Socio Unico, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- l'inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la mancata partecipazione alle iniziative di formazione promosse dalla Società;

- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

### **8.5 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi legati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 e/o del Codice di Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare in seguito a valutazione e decisione della Società, l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, è stato previsto l'inserimento all'interno dei contratti (di fornitura, di collaborazione, di appalto etc.) di specifiche clausole che richiedano l'assunzione di un impegno ad osservare la normativa e le regole indicate nel Codice Etico e che disciplinino le conseguenze in caso di loro violazione. Con tali clausole il terzo si obbliga a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico della Società ed a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In relazione ai contratti già in essere, è prevista la trasmissione di apposite lettere di impegno con cui le controparti si obbligano al rispetto dei sopra citati principi.

L'Organismo di Vigilanza è informato delle contestazioni e dei provvedimenti nei confronti di collaboratori, consulenti, agenti, dealers e terzi in genere derivanti dalla violazione della clausola sopra richiamata.

### **8.6 Misure nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave violazioni che si rivelino infondate – rinvio**

Le sanzioni disciplinari analizzate nei paragrafi precedenti del capitolo 7, saranno applicate anche ai rispettivi autori della violazione del c.d. "Sistema di Whistleblowing". Per la più ampia trattazione vedi sopra paragrafo 7.3.

## 9 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

---

Pur in mancanza di una specifica previsione all'interno del D.Lgs. 231/2001, le linee guida elaborate dalle Associazioni hanno fin da subito precisato che la comunicazione al personale e la sua formazione sono due fondamentali requisiti del Modello ai fini del suo corretto funzionamento.

Al fine di dare efficace attuazione al presente Modello, Panzeri assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di tempestività, efficienza (completezza, chiarezza, accessibilità) e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La formazione/informazione al personale dipendente è prevista a due differenti livelli e con finalità sostanzialmente diverse:

- divulgazione dei contenuti del D.Lgs. 231/2001 ai soggetti apicali ed ai soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività identificate come "sensibili" in fase di mappatura, allo scopo di responsabilizzare e rendere consapevoli i soggetti interessati circa la gravità delle conseguenze derivanti dalla commissione dei comportamenti illeciti.
- diffusione a tutto il personale (di volta in volta individuato) delle componenti che caratterizzano il Modello adottato dalla Società (Codice Etico, Organismo di Vigilanza, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, protocolli specifici ed altre direttive aziendali, deleghe e procure, etc.).

Ogni dipendente è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello, i protocolli di controllo e le procedure aziendali ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dalla Società.

La Società provvederà ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al presente Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i destinatari della formazione stessa ed è oggetto di documentazione ed archiviazione.

## **10 ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

---

L'O.d.V. ha il compito di formulare proposte di aggiornamento del Modello all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e le comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Si individuano comunemente le seguenti ipotesi al verificarsi delle quali sussiste l'esigenza di aggiornamento del Modello:

- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (esempio apertura di nuove aree di business, contrazione dell'attività, acquisizione di una azienda che comporti una diversificazione delle attività svolte dall'impresa, assunzione di personale specializzato nella partecipazione a gare pubbliche);
- modifiche normative: l'introduzione da parte del Legislatore di nuove fattispecie di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 comporta la necessità di verificare se l'ente presenta aree sensibili nell'ambito delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di tali nuovi illeciti;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello: le violazioni sono significative quando, al fine di garantire l'effettività del Modello non è sufficiente intervenire mediante una azione disciplinare sanzionatoria nei confronti delle persone che hanno violato le regole, ma è necessario apportare modifiche al Modello medesimo.